Statuto

Associazione Italiana Gemmologi

COSTITUZIONE —— DENOMINAZIONE ——SCOPI —— SEDE

Art. 1
Secondo i principi sanciti dalla costituzione della Repubblica Italiana, è costituita l'associazione a carattere tecnico—— professionale denominata Associazione Italiana Gemmologi che raggruppa i Gemmologi con titolo conseguito presso Enti e Istituti di formazione, privati o pubblici, di cui all'art. 5, che svolgono la libera attività professionale di Gemmologo, anche in forma non continuativa.
Si intende per professione di Gemmologo, ai fini del presente statuto, quella attività professionale tesa ad accertare ed identificare natura, specie, varietà di gemme o più in generale di materiali di interesse gemmologico, rilasciandone attestato scritto e firmato, o rilasciando dichiarazioni anche verbali in pubblico.

Art. 2
L'Associazione, apartitica ed estranea a qualsivoglia ideologia politica, si propone di:
a) mantenere vivo lo spirito di colleganza e di collaborazione tra tutti gli iscritti dell'Associazione stessa, tendere al costante elevamento ed al progressivo aggiornamento e specializzazione di tutti gli iscritti, collaborando a tal fine con lo stato, enti locali ed enti di formazione professionale privati e/o pubblici;
b) dettare norme di deontologia professionale che siano di riferimento per gli iscritti stessi nello svolgimento della loro attività professionale;
c) rendere pubblici gli interessi generali degli appartenenti dell'Associazione, rappresentandoli e tutelandoli in tutte le sedi competenti.
L'Associazione inoltre si propone di essere riconosciuta dalla legge dello stato come ordine professionale. A tal fine sin da ora lo statuto detta norme inderogabili per disciplinare l'attività della professione di gemmologo svolta dai suoi iscritti.

Art. 3
L'Associazione, che rappresenta gli iscritti su base nazionale, ha sede a Milano. L'indirizzo è fissato dal consiglio direttivo tenuto conto delle necessità dell'associazione.

Art. 4
L'ammissione dell'Associazione Italiana Gemmologi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e relativi documenti giustificativi ove richiesto dal presente statuto:
a) età minima anni 21;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta irreprensibile. Non aver riportato condanne per reati previsti dall'ordinamento penale, né comunque essere indiziato di reato;
d) nazionalità di paesi appartenenti all'Unione Europea;
e) diploma di scuola dell'obbligo;
f) diploma di gemmologo, di cui all'articolo seguente.

Art. 5
Il consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Gemmologi tiene ed aggiorna l'elenco degli enti di formazione, italiani od esteri, abilitati a rilasciare diploma di gemmologo ritenuto idoneo per l'iscrizione all'Associazione Italiana Gemmologi.

Art. 6
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di residenza;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato carichi pendenti;
e) copia autenticata del diploma di gemmologo di cui all'art.5;

f) copia autenticata del diploma di scuola dell'obbligo o titolo di studio superiore.
Per l'accertamento del requisito della condotta irreprensibile si provvede d'ufficio da parte del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Gemmologi.

Art. 7
La domanda di ammissione in qualità di iscritto dovrà essere compilata su carta semplice e corredata della documentazione di cui all'art.6.
Il consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda e relativa documentazione, delibererà esprimendo parere positivo o negativo; in quest'ultimo caso, il consiglio direttivo sarà tenuto a motivare la propria decisione; entro ulteriori 30 giorni, detta decisione dovrà essere comunicata al domicilio indicato nella domanda di ammissione.

Art. 8
Entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo iscritto è tenuto a perfezionare l'ammissione con il pagamento del contributo per l'anno in corso, nonché della quota "una tantum" di prima iscrizione.

Art. 9
La qualità di iscritto comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente statuto, delle norme di legge e delle deliberazioni di spettanza degli organi statutari. L'iscritto ha l'obbligo di informare l'Associazione di eventuali vertenze nelle quali sia prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi dell'Associazione.

Art. 10
La qualità di iscritto si perde:
a) per dimissioni, che dovranno essere notificate dall'interessato all'Associazione, mediante lettera raccomandata, entro il trenta settembre dell'anno precedente l'effettiva dichiarata cessazione; il dimissionario è comunque tenuto al pagamento della intera quota dell'anno in corso;
b) per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal comitato di presidenza, non prima che siano passati almeno 90 giorni dalla scadenza del termine annuale del pagamento del contributo, scadenza che viene indicata nella data della assemblea annuale dell'Associazione.
L'eventuale riammissione, a discrezione del consiglio direttivo, è subordinata al completo pagamento di tutte le quote arretrate con la maggiorazione del 10 % annuo a titolo di concorso spese;
c) per decadenza, su delibera del comitato di presidenza, a seguito della perdita da parte dell'iscritto di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'ammissione; in questo caso, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso, egli potrà ricorrere al consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione per la decisione definitiva;
d) per radiazione deliberata dal comitato di presidenza su proposta del collegio dei probiviri in conseguenza di comportamenti lesivi del prestigio della categoria e/o gravi infrazioni ed eccezionali motivi che rendano incompatibile l'ulteriore iscrizione dell'Associazione.
Contro la suddetta delibera è ammesso ricorso entro trenta giorni al consiglio direttivo, per la decisione definitiva.
L'eventuale riammissione non potrà avvenire, comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal definitivo provvedimento di radiazione, o dall'intervenuta riabilitazione da parte della autorità giudiziaria, fermo restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.
La cessazione della qualità di iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati, comporta l'obbligo, da parte dell'interessato, di restituire la tessera e l'attestato di appartenenza dell'Associazione, nonché del relativo timbro numerato progressivamente ad inchiostro di iscrizione dell'Associazione, e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti l'Associazione stessa.

Art. 11
Elenco Speciale.
L'Associazione istituisce un elenco speciale dei soci cui possono essere iscritti, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, tutti coloro che svolgono attività di analisi gemmologica come dipendenti di enti di diritto pubblico.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata di tutti i documenti di cui all'art.6, fatta eccezione del diploma di gemmologo, come previsto al punto e) di detto articolo, che verrà sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'ente proprietario del laboratorio comprovante le mansioni svolte dal richiedente. Gli iscritti all'elenco speciale sono soci a tutti gli effetti.

Art. 12
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio direttivo;

c) il comitato di presidenza;
d) il presidente;
e) i revisori dei conti;
f) il collegio dei probiviri.
Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente statuto.

L'ASSEMBLEA

Art. 13
Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
a) determinare le linee generali dell'Associazione e fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;
b) approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
c) approvare il preventivo di gestione;
d) eleggere i membri del consiglio direttivo, con le scadenze ed i principi precisati nell'art. 22;
e) eleggere i revisori dei conti da scegliere tra gli iscritti che abbiano dato la propria disponibilità;
f) deliberare su specifici argomenti presentati dal presidente, dal consiglio direttivo o da almeno 12 iscritti;
g) eleggere i membri del collegio dei probiviri.

Art. 14
L'assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 41) e viene indetta dal presidente, a nome del consiglio direttivo, con avviso da inviarsi agli iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data ed il luogo di adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione.

Art. 15
Hanno diritto di partecipare all'assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota, sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i nuovi iscritti che abbiano regolarizzato la propria posizione contributiva. Gli aventi diritto a presenziare all'assemblea, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta; nessun partecipante all'assemblea potrà portare più di tre deleghe.

Art. 16
In caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del presidente e con delibera del consiglio direttivo, o direttamente da parte di questo, oppure su richiesta di almeno un decimo degli iscritti, può essere convocata l'assemblea straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 17
L'assemblea straordinaria è pure convocata per le modificazioni statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione; per quest'ultimo caso la procedura da seguire è quella prevista dall'art. 43

Art. 18
Gli iscritti possono essere chiamati ad esprimere il loro voto sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno anche per corrispondenza (referendum), con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo.
In questo caso l'avviso di convocazione assembleare deve contenere, oltre all'ordine del giorno, anche quello della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

Art. 19
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel calcolo delle presenze verranno conteggiate anche le deleghe. Le assemblee con votazione per corrispondenza sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Nel caso di modifiche statutarie, anche se con votazione per corrispondenza (referendum), occorre sempre la partecipazione di almeno un quarto degli iscritti e l'assistenza di un notaio. Le deliberazioni sono comunque prese a maggioranza semplice dei voti.

Art. 20
Ogni assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

Art. 21
Il verbale di adunanza è redatto dal segretario del collegio; se la votazione avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai revisori dei conti.
In caso di impossibilità a costituire validamente la commissione elettorale, ovvero in occasione delle votazioni per l'elezione dei revisori dei conti, la funzione di scrutatore è affidata a tre iscritti, non candidati, scelti dall'assemblea.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22
Il consiglio direttivo è composto da 9 membri, dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio è eletto dall'assemblea. Ogni iscritto non potrà esprimere più di 9 preferenze. I nove candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, saranno proclamati eletti. Nel caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggior anzianità ininterrotta di iscrizione all'Associazione. In caso di parità anche di quest'ultimo requisito, risulterà eletto il candidato più anziano. I revisori dei conti, salvo quanto previsto dall'art. 21 secondo comma, assolveranno, dall'inizio e fino al termine delle operazioni di voto, anche le funzioni e le incombenze di comitato elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive.
I posti risultanti vacanti nel consiglio direttivo durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, saranno reintegrati con riferimento ai risultati della precedente votazione. I consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio. Nella eventualità di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri del consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 23
Il consiglio direttivo elegge a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i cinque membri formanti il comitato di presidenza e cioè:
il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed il relatore.
Le riunioni del consiglio direttivo avverranno su convocazione del presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del collegio dei revisori dei conti. Nella richiesta, in questi casi, dovranno essere specificati i motivi e gli argomenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del presidente. Nelle sedute del consiglio direttivo, si può procedere per votazione a scrutinio segreto, anche su richiesta di un solo membro.
Alle riunioni del consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i revisori dei conti.
Altri, iscritti o non, potranno partecipare su esplicita richiesta del consiglio direttivo.

Art. 24
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni espresse dall'assemblea degli iscritti, promuovere iniziative per realizzare la politica generale dell'Associazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;
b) curare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
c) deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente, predisposta dal comitato di presidenza e destinata all'esame dell'assemblea;
d) approvare lo schema di preventivo;
e) deliberare in ordine alla misura dei contributi annuali e della quota "una tantum" per le nuove iscrizioni;
f) tenere ed aggiornare l'elenco degli istituti di formazione il cui diploma di gemmologo è ritenuto valido ai fini dell'iscrizione all'Associazione, di cui all'art. 5;
g) decidere in via definitiva sui ricorsi in materia di ammissioni e cancellazioni;
h) curare la redazione, approvazione e tenuta del regolamento professionale dell'attività di gemmologo a cui tutti i soci debbono uniformarsi;
l) curare la tenuta del registro degli iscritti dell'Associazione; curare inoltre la consegna e la restituzione dei timbri di gemmologo, rilasciati dall'Associazione stessa, menzionandone il numero progressivo a fianco del nominativo del singolo socio;
m) svolgere tutte quelle attività che riguardano la vita sociale dell'Associazione, non altrimenti svolte dagli altri organi previsti dal presente statuto.

Il COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 25

Il comitato di presidenza, composto secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto, si riunisce senza particolari formalità. Per la validità delle sue riunioni e delle sue deliberazioni, valgono le norme stabilite per il consiglio direttivo (art. 23).

Art. 26

Sono compiti, tra gli altri, del comitato di presidenza:

a) predisporre i programmi dell'attività dell'Associazione;

b) elaborare il rendiconto consuntivo annuale e quello preventivo, con le relazioni da presentare al consiglio direttivo;

c) decidere sulla struttura dei servizi di segreteria.

IL PRESIDENTE

Art. 27

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti sia degli iscritti che dei terzi, enti, autorità e privati.

Il presidente attua le deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato di presidenza.

Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del comitato di presidenza e del consiglio direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima riunione successiva le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati.

In caso di assenza del presidente, questi è sostituito dal vice-presidente.

IL VICE-PRESIDENTE

Art. 28

Al vice-presidente sono devolute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del presidente, in caso di assenza dello stesso.

IL SEGRETARIO

Art. 29

Al segretario è demandato l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria dell'Associazione; è responsabile della stesura dei verbali relativi al consiglio direttivo, al comitato di presidenza, nonché alle assemblee generali. Firma, con il presidente, gli attestati di appartenenza dell'Associazione.

Svolge temporaneamente le funzioni di tesoriere in caso di assenza dello stesso, mentre nell'eventuale sua assenza le funzioni ad esso relative, vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal vice-presidente o da altro consigliere indicato dal presidente.

IL TESORIERE

Art. 30

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali competenti.

Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con collaborazioni professionali, eventualmente esterne. Cura, con i revisori dei conti, la formazione dei bilanci.

In caso di sua assenza le funzioni di tesoriere vengono temporaneamente assunte dal segretario.

IL RELATORE

Art. 31

Svolge il compito di sottoporre al consiglio direttivo le domande di ammissione, opportunamente istruite e documentate, e di presentare adeguate relazioni circa i provvedimenti di cancellazione.

Il segretario, all'occorrenza, su decisione del consiglio direttivo, potrà cumulare la carica di relatore.

I REVISORI DEI CONTI

Art. 32

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata dai revisori dei conti, di cui tre sono effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea con la stessa procedura dei membri del consiglio direttivo.

I revisori dei conti scelgono tra loro il presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età. I revisori hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del consiglio direttivo ed assolvono le funzioni di scrutatori nelle assemblee con votazione per scheda (art. 21).
Formano, ad ogni scadenza, il comitato elettorale di cui all'art. 21.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33
Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti. I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 34
All'Associazione dei probiviri è rimessa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 35 nonché la soluzione di qualunque controversia tra soci e tra soci e Associazione che si ritenesse di rimettere ai probiviri.
Il collegio dei probiviri ha funzione di arbitro irrituale e le sue determinazioni sono vincolanti ed inappellabili, salvo quanto previsto dal paragrafo successivo.
Nel caso in cui sia prevista la radiazione, sarà competente a pronunciarsi in prima istanza, su rinvio del collegio dei probiviri, il comitato di presidenza; è fatta salva la possibilità di appellarsi al consiglio direttivo, secondo quanto previsto all'art 11.
La decisione adottata dal consiglio direttivo è da considerarsi inappellabile e definitiva.

Art. 35
I provvedimenti disciplinari sono:
a) l'ammonizione scritta;
b) la censura;
c) la sospensione dall'Associazione per un periodo da sei mesi a due anni;
d) la radiazione.

Art. 36
L'iscritto all'Associazione che non osservi un comportamento professionale improntato a correttezza e buona fede nello svolgimento della propria attività di gemmologo, verrà deferito, anche ad iniziativa di un singolo iscritto, al collegio dei probiviri, previa segnalazione al consiglio direttivo, che applica, qualora ne ricorrano gli estremi, con un giudizio motivato, salvo quanto previsto dall'art. 34 (procedura per radiazione), le sanzioni di cui all'art. 35 del presente statuto. La radiazione si applica altresì al gemmologo che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Art. 37
Nessuna pena disciplinare potrà essere inflitta senza che l'interessato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire davanti all'collegio dei probiviri con l'assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni, per essere sentito.
L'interessato potrà farsi assistere da un difensore.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 38
Il collegio dei probiviri dovrà compiere il procedimento accertativo ed assumere le proprie determinazioni entro centoventi giorni dal differimento della questione all'Associazione.
Il collegio dei probiviri, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti delibera a maggioranza dei componenti.
Le decisioni sono prese per iscritto, comunicate al presidente del consiglio direttivo e da questo notificate con lettera A.R. all'interessato.
Le stesse norme di cui al procedimento di fronte al Collegio dei probiviri, si applicheranno nel procedimento di radiazione di fronte al consiglio direttivo.

IL PATRIMONIO --------- L'AMMINISTRAZIONE --------- IL RENDICONTO

Art. 39
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni immobili e mobili;
b) dal fondo di riserva o dagli accantonamenti comunque costituiti;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 40
I mandati di pagamento sono firmati dal presidente o dal tesoriere.

Art. 41
L'esercizio di bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo e la relazione dei revisori dei conti devono essere predisposti entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli iscritti, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli entro cinque mesi dalla chiusura della gestione.

LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 42
Sono tenuti presso l'Associazione:
a) il libro degli iscritti;
b) il libro delle adunanze dell'assemblea;
c) il libro delle adunanze del consiglio direttivo;
d) il libro delle determinazioni del collegio dei probiviri;
e) il libro delle adunanze del collegio dei revisori dei conti.
Sul libro degli iscritti saranno annotati a cura del consiglio direttivo tutti gli iscritti all'Associazione, le nuove ammissioni, le dimissioni e le radiazioni, con menzione del numero progressivo del timbro ad inchiostro dell'Associazione Italiana Gemmologi. Sul libro delle adunanze dell'assemblea saranno riportati tutti i verbali delle assemblee degli iscritti, nonché i risultati delle votazioni a mezzo referendum.
Sul libro delle adunanze del consiglio direttivo saranno riportati tutti i verbali delle adunanze del consiglio.
Sul libro delle determinazioni del collegio dei probiviri saranno riportate tutte le determinazioni del collegio circa i provvedimenti disciplinari.
Sul libro delle adunanze del collegio dei revisori dei conti, saranno riportati tutti i verbali delle adunanze di detto collegio.
Ogni iscritto avrà diritto di consultare i libri dell'Associazione nei tempi e modi stabiliti dal consiglio direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GEMMOLOGI

Art. 43
L'Associazione Italiana Gemmologi ha durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione di assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti aventi diritto di voto.
Nell'eventualità che l'assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione (due volte consecutive in prima e seconda convocazione, distanza minima tre mesi e massima di sei mesi una dall'altra) non raggiunga il numero legale dei partecipanti (due terzi degli iscritti) potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e che potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, comprese le deleghe.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti dell'Associazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44
Tutte le norme riportate nel presente statuto sostituiscono ad ogni effetto quelle che si sono via via susseguite dalla fondazione dell'Associazione.
In particolare questo statuto annulla e sostituisce il precedente approvato in data 30 giugno 1994; dette norme ovviamente non comportano però alcuna modifica nei rapporti di appartenenza dell'Associazione stesso per coloro che risultano regolarmente iscritti alla data di approvazione di questo testo.

Art. 45
Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme di legge.